

SEZIONE SPECIALE

(Parte integrante della Relazione sulla Gestione Bilancio al 31/12/2025)

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta, ai sensi dell'art. 6, co. 4, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e l'informazione sull'attività di monitoraggio (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- l'indicazione delle altre informazioni richieste alle società a controllo pubblico ai sensi del D.lgs. 175/2016.

La presente relazione è stata predisposta secondo le raccomandazioni dal CNDCEC, sviluppando il modello operativo, utilizzato anche per gli esercizi precedenti, adeguato a quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato con il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83) entrato in vigore dal 15 luglio 2022.

1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE - EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. 175/2016.

L'art. 6 del Testo Unico sulla Società Partecipate (D.Lgs. 175/2016), al comma 2, prevede che le società a controllo pubblico debbano predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e che ne informino l'assemblea, nell'ambito della relazione sul governo societario, da predisporre annualmente e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Quanto disposto dal comma 2 sopra citato è più compiutamente interpretabile se letto congiuntamente all'art. 14, comma 2, dello stesso Testo Unico: in tale disposizione si legge che qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che sarà oggetto di aggiornamento annuale in ragione delle mutate esigenze e complessità della Società.

Il presupposto della continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis c.c. che in tema di principi di redazione del bilancio, al co.1 n.1 recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare ad operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

La società, nella prospettiva della continuità dell'attività costituisce, come indicato nell'OIC 11 paragrafo 22, un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Il rischio di crisi aziendale e il grado di solvibilità finanziaria

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022 (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato con il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83) definisce la "crisi" come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".

Gli adempimenti a carico dell'imprenditore "collettivo" sono definiti dall'art. 3, comma 2 che richiede l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, e l'adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte.

La capacità di far fronte alle obbligazioni pianificate, ossia il grado di solvibilità della società di effettuare tutti i pagamenti che caratterizzano la gestione aziendale (es: pagamento di salari e stipendi ai dipendenti, pagamento delle fatture ai fornitori, pagamento degli interessi passivi ai finanziatori, rimborso dei finanziamenti, remunerazione degli azionisti, ecc..) dipende da molti elementi che tipicizzano la società stessa e principalmente: la sua dimensione e la redditività che genera, l'ammontare di investimenti, la gestione delle scorte, l'entità dei crediti e dei debiti commerciali che fisiologicamente caratterizzano l'attività svolta, il modo in cui ha finanziato gli investimenti a lungo e a breve termine, i flussi di cassa che è in grado di generare.

In tale contesto il modello di misurazione del rischio è stato strutturato con l'obiettivo di riassumere, e portare organicamente a sintesi, gli indici individuati nel modello, attraverso l'individuazione del grado di solvibilità finanziaria dell'azienda, intesa quale capacità di far fronte in maniera "ordinaria" e regolare alle obbligazioni pianificate.

E' necessario tenere presente che la valutazione del rischio di crisi aziendale non deve basarsi su una visione "storica" e consolidata della società, dovendo avere una visione "prospettica" tesa ad individuare la capacità futura di adempiere sia alle obbligazioni già assunte sia a quelle che verranno assunte in ottica di continuità aziendale. Occorre quindi un approccio sistematico partendo da dati storici, anche attraverso indici, per poi inquadrare e collegare la pianificazione aziendale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità delle future scelte aziendali, tenendo conto delle diverse realtà aziendali.

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Le azioni intraprese e le procedure adottate in materia di prevenzione del rischio di crisi aziendale, sono state concepite in una logica di "Gruppo societario". La capogruppo Ravenna Holding ha introdotto e sviluppato misure di rafforzamento del controllo dei rischi, in una logica di forte integrazione con il modello organizzativo esistente e di progressivo sviluppo dello stesso. Si sottolinea l'importante ruolo della holding-capogruppo, viste le specifiche competenze necessarie

nel predisporre complessi modelli di governance, la necessità di coordinamento all'interno del gruppo e la rilevanza ai fini di cui trattasi, di alcune funzioni essenziali gestite in maniera accentrata da Ravenna Holding, a cominciare dalla gestione finanziaria.

È stata effettuata una attenta valutazione delle più efficaci modalità di implementazione di interventi organizzativi adeguati alle dimensioni e complessità della società, con un approccio "progressivo" e pragmatico, per introdurre misure proporzionate e con costi (organizzativi ed economici) ragionevoli in relazione alle specifiche situazioni, tenendo conto degli strumenti già adottati e del forte coordinamento esercitato dalla capogruppo.

Si sottolinea, anche ai sensi dell'integrazione degli strumenti di governo societario previsto dal comma 3 dell'art. 6 del TUSP, come la società abbia già provveduto all'adozione di un Modello di organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001, integrandolo con le norme in materia di Anticorruzione (Legge 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed in conformità alle disposizioni ANAC.

L'attività di valutazione del rischio è stata da tempo inserita nel modello di *governance* già sviluppato dal Gruppo, anche per garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e verificare l'andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul complesso della attività del Gruppo.

L'attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Ravenna Holding nei confronti della società viene esercitata partendo dalla definizione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati dalla Direzione Aziendale, anche sulla base degli indirizzi dei soci, ai quali la società deve attenersi nella definizione dei budget e nello svolgimento delle attività gestionali.

Le società del Gruppo definiscono, sotto il coordinamento della capogruppo, previsioni su base triennale dell'andamento futuro della gestione, anche al fine di uniformarsi ai documenti di programmazione degli Enti Soci di Ravenna Holding, e adeguarsi all'orizzonte pluriennale degli obiettivi che gli stessi Enti fissano, individuando anche, per quanto possibile, indicatori di performance.

Oltre ai budget che la società deve approvare per definire l'andamento previsionale, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati, è inoltre prevista la redazione di una relazione semestrale che verifica entro il 31 di agosto l'andamento della società e il rispetto delle previsioni con riferimento alla situazione al 30 giugno, e la redazione di una relazione di preconsuntivo che verifica la situazione al 30 settembre e stima l'andamento dell'esercizio per il periodo di attività rimanente rispetto all'effettiva chiusura.

L'attività di assegnazione di obiettivi e verifica periodica dei principali indicatori economici e patrimoniali, finalizzati a monitorare il "livello di salute" della Società, già da tempo parte qualificante dei protocolli aziendali, è stata pertanto presa come riferimento anche come attività per prevenire eventuali rischi di crisi aziendale.

A tal fine si sono selezionati gli indicatori, ritenuti i più significativi, che possano fungere da misure di corretto andamento gestionale e/o da segnali prodromici di attenzione o allerta preventiva.

Taluni indicatori sono stati individuati fra quelli già utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi economico-patrimoniali assegnati dalla capogruppo (Utile Netto - MOL Margine Operativo Lordo - ROE Return On Equity e ROI Return on Investments), altri sono invece stati indicati dal Consiglio di amministrazione quali indicatori gestionali (Nr servizi funerari) caratteristici dell'attività aziendale.

Le relazioni inerenti alle situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) evidenziano eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget e rispetto agli obiettivi gestionali individuati, anche al fine di introdurre eventuali azioni correttive. I dati economici della gestione sono oggetto di apposita analisi e riclassificati ad opera del Servizio Controllo di gestione della capogruppo come

stabilito in apposita Procedura indicata all'interno del "Modello 231" valida per Ravenna Holding e per tutte le società del "gruppo".

Si evidenzia, peraltro, che il Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza ("CCI" - D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, modificato con D.Lgs 17 giugno 2022 n.83) all'articolo 3 comma 3 stabilisce che le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile) devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

L'articolo 3 comma 4 identifica i segnali per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi d'impresa con i seguenti:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni e di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti di banche e di altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 e successive modifiche -art. 37-bis;

Tale circostanza potrebbe, pertanto, essere individuata mediante l'impiego di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) e l'implementazione di un adeguato sistema di pianificazione, da cui consegue l'elaborazione e l'aggiornamento di un efficace documento previsionale con ottica finanziaria, quale ad esempio il budget di tesoreria, che presuppone la stima di ricavi, costi, tempi di incasso dei crediti e di pagamento dei debiti, o il rendiconto finanziario.

Per ASER il DSCR non è utilmente applicabile in quanto la società non presenta debiti di carattere finanziario. Si evidenzia, infatti, che le passività finanziarie comprendono prevalentemente debiti commerciali verso fornitori per fatture i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti. Non vi è l'esistenza di debito a lungo termine di carattere finanziario.

Si evidenzia, che è presente un ulteriore rafforzamento delle funzioni centralizzate in capo alla società capogruppo e sono state introdotte adeguate innovazioni in materia di governance, con particolare riferimento al sistema di controlli interni, disciplinato dall'art. 6 comma 3 del TUSP. A tal fine la capogruppo ha introdotto la funzione di Audit Interno-Risk Assessment, i necessari adeguamenti del modello organizzativo per la più efficace integrazione con le funzioni del Comitato Controllo Interno e con il RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza).

Con riferimento ai rischi di natura finanziaria, si evidenzia che i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con la società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Per la sola società capogruppo vengono già monitorati indicatori di solidità finanziaria (rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)).

Per la società capogruppo gli indicatori finanziari sopra delineati rappresentano fondamentali parametri da tenere costantemente monitorati, in quanto indicano l'esposizione al debito dell'impresa e la sua capacità di farvi fronte nel tempo. La società capogruppo monitora periodicamente tali indicatori sia a livello consuntivo (attraverso le situazioni semestrali, di preconsuntivo e di bilancio) che a livello prospettico (attraverso il piano pluriennale relativo al triennio successivo). L'equilibrio dei flussi in entrata e in uscita nel medio periodo, è considerato un obiettivo non derogabile.

Per gli indicatori individuati per il monitoraggio di eventuali rischi di crisi aziendale, è stato predefinito un "valore-soglia" estremamente prudente e con opportuni limiti di tolleranza, superati i quali il management dovrebbe comunque attivarsi, così da conseguire il risultato di una gestione tempestiva della fase di pre-crisi.

Il superamento del "valore-soglia" deve intendersi come una situazione di superamento dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione in prospettiva dell'equilibrio economico, finanziario o patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

La società ha individuato i seguenti indicatori e i relativi valori-soglia:

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI E PATRIMONIALI	VALORE SOGLIA
UTILE NETTO	< € 50.000
MOL (EBITDA)	< 150.000
ROI	< 5%
ROE	< 3%

INDICATORI GESTIONALI	Valore Soglia
N. servizi funerari annuo Ag. Ravenna	<585
N. servizi funerari annuo Ag. Faenza	<220
N. servizi funerari totale annuo	<805

Utile netto, MOL e indicatori gestionali relativi ai servizi funerari sono stati individuati anche come indicatori per l'analisi prospettica.

Ai fini di quanto individuato dall'Osservatorio Enti Pubblici e Società partecipate nel documento "La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII", il valore soglia individuato per il MOL tiene conto degli investimenti di mantenimento e del pagamento delle imposte.

Inoltre, stando alle modifiche apportate al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che identifica i segnali per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi d'impresa (art.3, comma 4 e art 25-novies, comma 1), si evidenzia che tali segnali saranno analizzati periodicamente e messi a disposizione dell'Organo di Controllo, insieme alle informazioni sull'andamento della gestione e sull'andamento finanziario con proiezione a 12 mesi, in occasione delle verifiche programmate.

Infine, in sede di analisi periodica sarà evidenziata la capacità delle società di "servire" il debito finanziario, riportando l'ammontare delle risorse finanziarie iscritte nell'attivo circolante e l'ammontare del debito finanziario scadente entro 12 mesi.

Monitoraggio periodico.

L'organo amministrativo effettuerà le attività di monitoraggio dei rischi, in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma, tre volte l'anno e precisamente: in sede di redazione della situazione semestrale, in sede della situazione di preconsuntivo e in sede di chiusura del bilancio di esercizio.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL.

Le relazioni relative alla situazione semestrale, alla situazione di preconsuntivo e al bilancio di esercizio che renderanno conto delle attività di monitoraggio periodico sulla valutazione del rischio di crisi aziendale, saranno trasmesse all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

2. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

La presente relazione ripercorre le azioni intraprese e le procedure adottate in attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di crisi aziendale ed in adempimento al Programma di valutazione del rischio.

Società e compagine sociale

ASER S.r.l. svolge attività inerenti all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi funerari.

La Società è a totale partecipazione pubblica ed è soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare in data 31/7/2024 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Organo di controllo – Revisore.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 31/7/2024 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

La revisione è affidata alla Dott.ssa Chiara Bozzano, nominata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 07/5/2024 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Il Personale

Il personale dipendente al 31/12/2025 è composto da 17 unità di personale (di cui 16 unità con contratto a tempo indeterminato e 1 unità con contratto a tempo determinato): 1 quadro, 9 operai/autisti, 7 impiegati. Di questi ultimi, tre nel 2025 hanno usufruito del part-time, di cui 1 unità è passata da part-time a full-time dal mese di ottobre.

All'organico al 31/12/2025 sopra indicato si aggiungono i dipendenti con contratto di lavoro intermittente con profilo di autista necroforo. Nel 2025 i contratti a chiamata sono stati complessivamente 4, ed hanno coperto l'87% dell'orario di un dipendente a tempo pieno (0,87 FTE).

Al personale dipendente si aggiunge infine il distacco parziale da Ravenna Holding di una unità adibita alla funzione di Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Nel 2025, come negli anni precedenti, l'attività è stata svolta su due agenzie e vi sono state occasioni di scambio del personale operativo tra l'agenzia di Ravenna e l'agenzia di Faenza.

La Società ha provveduto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, a effettuare la ricognizione del personale in servizio. Da tale ricognizione non sono stati evidenziati esuberi.

Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel **Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale** elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.

L'attività di valutazione del rischio è stata inserita nel modello di *governance* già sviluppato dal Gruppo, anche per garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e verificare l'andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul complesso delle attività del Gruppo.

L'attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Ravenna Holding nei confronti della società è stata esercitata partendo dalla definizione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati dalla Direzione Aziendale, anche sulla base degli indirizzi dei soci, ai quali la società deve attenersi nella definizione dei budget e nello svolgimento delle attività gestionali.

Il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il budget per il periodo 2025-2027 in data 26 novembre 2024, definendo l'andamento previsionale della gestione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

In data 8 agosto 2025 è stata approvata la relazione semestrale che ha dato puntuale verifica dell'andamento della gestione con riferimento alla situazione al 30 giugno.

In data 26 novembre 2025 è stata approvato il preconsuntivo 2025 che ha dato verifica della situazione al 30 settembre ed ha stimato l'andamento dell'esercizio per il periodo di attività rimanente rispetto all'effettiva chiusura. In tale data è stato approvato anche il budget 2026-2028, definendo l'andamento previsionale della gestione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati per il prossimo triennio.

Le relazioni inerenti alle situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) hanno evidenziato il rispetto delle previsioni di budget ed il rispetto degli obiettivi gestionali individuati.

I dati economici della gestione delle situazioni infrannuali e consuntivi dell'esercizio sono stati oggetto di apposita analisi e riclassificati ad opera del Servizio Controllo di gestione della capogruppo, come stabilito in apposita Procedura indicata all'interno del "Modello 231" valida per Ravenna Holding e per tutte le società del "gruppo".

Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori individuati nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ritenuti i più significativi, che possano fungere da misure di corretto andamento gestionale e/o da segnali prodromici di attenzione o allerta preventiva.

INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI	VALORE SOGLIA	2024	2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
UTILE NETTO	< € 50.000	€ 310.494	€ 261.458	116.946 €	109.099 €	146.793 €
MOL (EBITDA)	< 150.000	€ 551.725	€ 497.463	335.556 €	330.131 €	381.774 €
ROI	< 5%	16,9%	14,32%	N/A	N/A	N/A
ROE	< 3%	18,7%	15,16%	6,83%	6,33%	8,30%

INDICATORI GESTIONALI	Valore Soglia	2024	2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
N. servizi funerari annuo Ag. Ravenna	<585	751	759	710	725	725
N. servizi funerari annuo Ag. Faenza	<220	296	284	270	265	265
N. servizi funerari totale annuo	<805	1.047	1.043	980	990	990

Sono stati inoltre monitorati i segnali di previsione del rischio di crisi previsti dell'art 3 comma 4 del CCII e l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del Codice della crisi che si riportano di seguito:

Creditore	Inadempienza	Criterio	Ritardo/Scadenza	Stato al 31/12/2025
Dipendenti	Retribuzioni non pagate	Importo retribuzioni non pagate > 50% totale retribuzioni mensili	> 30 giorni	NON ESISTENTI
Fornitori	Debiti verso fornitori scaduti	Importo scaduto > Debiti vs fornitori non scaduti	> 90 giorni	NON ESISTENTI
Banche e altri intermediari finanziari	Rischi a revoca e autoliquidanti e rischi a scadenza	Esposizioni scadute > limite affidamenti ottenuti e ≥ 5% del totale esposizioni	> 60 giorni	NON ESISTENTI
INPS	Contributi previdenziali non versati	Contributi previdenziali per somme > 30% dei contributi relativi all'anno precedente e > € 15.000 (ridotti a € 5.000 in assenza di dipendenti)	> 90 giorni	NON ESISTENTI

Creditore	Inadempienza	Criterio	Ritardo/Scadenza	Stato al 31/12/2025
INAIL	Debiti per premi assicurativi scaduti e non versati	Debiti per premi assicurativi > € 5.000	> 90 giorni	NON ESISTENTI
Agenzia delle Entrate	Debito IVA scaduto e non versato	Debito Iva > € 5.000 e comunque > 10% volume d'affari (anno di imposta precedente)	Immediata	NON ESISTENTI
		La segnalazione viene in ogni caso inviata se > € 20.000		
Agente della riscossione delle imposte	Crediti definitivamente accertati e scaduti	Crediti accertati e scaduti > € 500.000 per le società	> 90 giorni	NON ESISTENTI

Con riferimento al documento “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII” pubblicato da parte dell'Osservatorio Enti Pubblici e Società Partecipate, si evidenzia che la società ha ampi margini e risorse per “servire” il debito: come risulta dalla nota integrativa allegata, le risorse finanziarie iscritte nell'attivo circolante ammontano al 31.12.2025 a 1.053.184 € a fronte di nessun debito finanziario con scadenza oltre l'anno (non si rilevano debiti scaduti di alcun tipo); anche dai flussi di cassa prospettici successivi al 31.12.2025 per i successivi 12 mesi non emergono criticità in merito al “debito da servire”.

Valutazione dei risultati

Si rileva il pieno rispetto di tutti gli indicatori sopra evidenziati.

Inoltre, si rileva che nel complesso la società si conferma un soggetto solido, in situazione di equilibrio patrimoniale e con una tendenza di costante consolidamento dei risultati economici.

Si evidenzia che la società nell'esercizio 2025 e nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, si precisa che:

- le attività finanziarie sono costituite principalmente da crediti verso clienti e dal credito verso la controllante relativo al contratto di cash pooling;
- le passività finanziarie comprendono i debiti verso fornitori per fatture i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti.

L'ambito finanziario è stato considerato in una logica di Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il cash pooling con la capogruppo Ravenna Holding S.p.A., improntato all'ottimale gestione unitaria delle disponibilità finanziarie, che consente di prevenire ed evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo. Si è ritenuto, pertanto, corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria.

Con riferimento alle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi previste all'articolo 3 comma 3 del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza ("CCI" - D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, modificato con D.Lgs 17 giugno 2022 n.83) si ritiene che per i prossimi 12 mesi:

- la società sia economicamente equilibrata in quanto il budget approvato mostra un MOL maggiore di zero e maggiore dell'indicatore soglia;
- la società sia finanziariamente equilibrata in quanto, non esiste indebitamento finanziario di lungo periodo. In ogni caso i flussi finanziari sarebbero in grado di consentire il pagamento del debito in un orizzonte temporale normale per il settore di attività, applicando il tasso di interesse di mercato.
- la società sia patrimonialmente equilibrata in quanto il PN è previsto superiore al minimo legale del capitale sociale. Inoltre, è previsto il rispetto dell'OIC 9 che richiede che le attività in bilancio siano iscritte ad un valore non superiore a quello effettivamente recuperabile.
- la società abbia un debito sostenibile, in quanto i flussi di cassa prospettici si ritengono adeguati a far fronte alle obbligazioni nei prossimi 12 mesi. Si prevede inoltre il rispetto di quanto indicato dell'art 3 comma 4 del CCII e l'inesistenza delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del Codice della crisi.
- La società in via prospettica sia capace di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La società ha valutato che quanto attuato e sinteticamente sopra esposto sia esaustivo sia per i fini perseguiti dalla disposizione ex Dlgs 175, art. 6 comma 2 che dal novellato art.3 D.Lgs. 14/2019.

Conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, in base a quanto sopra evidenziato, inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Con riferimento ai rischi di natura finanziaria, si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere tale rischio molto limitato, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

3 INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6 COMMA 3)

In tema di integrazione degli strumenti di governo societario previsto dal comma 3 dell'art. 6 del TUSP, è opportuno sottolineare come la società abbia già provveduto all'adozione di un Modello di organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001, integrandolo ai fini della attuazione delle norme in materia di Anticorruzione (Legge 190/2012 e s.m.i.) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e in conformità alle disposizioni ANAC.

La società ha inoltre provveduto all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), che formano parte integrante del "Modello 231".

La società mantiene aggiornato il proprio Modello organizzativo D.Lgs.231/2001, anche con riferimento alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 ed adempie con continuità agli obblighi in materia di trasparenza. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente", alla quale si rimanda.

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, riguardo alle possibili misure indicate al comma 3 del medesimo articolo, si evidenzia sinteticamente:

- la fattispecie sub a) non attenga strettamente all'attività aziendale (in quanto per la quasi totalità inerisce a servizi pubblici locali);
- la fattispecie sub. b) tale tipologia di struttura è stata allocata sulla capogruppo;
- la fattispecie sub c) la società - adotta la Carta dei Servizi (pubblicata anche sul sito aziendale);
- la fattispecie sub d) eventuali valutazioni sono raccordate con la capogruppo.

4 ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016.

Attività economiche protette da diritti speciali (art. 6 comma 1)

ASER S.r.l. non si configura come società che svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (Art. 11)

Lo Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, è conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

Lo statuto è altresì conforme alle previsioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in quanto è stata fatta una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

Gestione del personale (art. 19 commi 2 e 3)

La Società ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale" ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Il suddetto regolamento è stato adottato in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Società, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

Ravenna, 30 Marzo 2026

La Presidente del Consiglio di amministrazione
Patrizia Masetti